



Ministero dell'Interno

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO
DELLE PROVINCE DI TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA

p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

OGGETTO: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.(G.U. n. 110 del 29/04/2020. Supplemento Ordinario n. 16). Art. 86-bis (“*Disposizioni in materia di immigrazione*”).

La legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, del 2020, indicato in oggetto, ha introdotto l'art. 86-bis (“*disposizioni in materia di immigrazione*”), recante le norme che si illustrano di seguito, le quali intervengono su taluni profili del sistema di accoglienza nell'ottica di favorirne l'adeguamento al contesto emergenziale in atto.

Il **comma 1** del citato art. 86-bis prevede la prosecuzione, fino al 31 dicembre 2020, dei progetti SIPROIMI in scadenza al 30 giugno 2020 e di quelli scaduti il 31 dicembre 2019, per i quali è stata autorizzata la prosecuzione fino al 30 giugno 2020. La prosecuzione dei progetti, prevista nei limiti delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ed a condizione che non sussistano ragioni di revoca, è ammessa “alle attuali condizioni di attività e servizi finanziati, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea...”.

L'intervento è finalizzato ad assicurare la continuità dei servizi di accoglienza del SIPROIMI, evitando il rischio di eventuali interruzioni delle prestazioni che potrebbero derivare dalla difficoltà degli enti locali, nell'attuale fase di emergenza, di svolgere i prescritti adempimenti per l'aggiudicazione dei relativi servizi.

Il **comma 2**, allo scopo di evitare ogni possibile rischio di diffusione del virus COVID 19, prevede la possibilità di prolungare l'accoglienza nel SIPROIMI e nei centri di cui agli artt. 9 e 11 del d. lgs n. 142, del 2015, di coloro che non hanno più i requisiti per permanervi, fino alla cessazione dello stato di emergenza.



Ministero dell'Interno

Tale previsione conferma quindi l'analogia indicazione formulata nelle circolari di questo Dipartimento prot. n. 3393, del 18 marzo 2020, e prot. n. 3800, del 1° aprile 2020.

Al riguardo, come già evidenziato nella menzionata circolare del 1° aprile scorso in merito all'analogia misura, è necessario che le SS.LL. effettuino un monitoraggio costante delle presenze dei migranti in accoglienza oltre il termine previsto, al fine di poter sempre disporre del quadro complessivo degli effetti applicativi della norma in esame.

Il **comma 3** consente alle Prefetture di utilizzare le strutture del SIPROIMI non occupate, e quindi disponibili - sentiti il Dipartimento di prevenzione territorialmente competente e l'ente locale titolare del progetto - per l'accoglienza, fino al termine dello stato di emergenza, dei richiedenti protezione internazionale e dei titolari di protezione umanitaria sottoposti alla misura della quarantena.

La norma si pone in linea con le circolari diramate da questo Dipartimento con le quali è stata richiamata l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di individuare appositi spazi all'interno dei centri o apposite strutture da adibire all'applicazione della misura della quarantena, consentendo di utilizzare a tal fine le strutture della rete SIPROIMI attualmente disponibili, dove i migranti potranno altresì beneficiare dei relativi servizi di accoglienza.

La stessa disposizione consente inoltre agli enti locali titolari dei progetti di utilizzare le medesime strutture, ove disponibili, per l'accoglienza delle persone in stato di necessità, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, che ne indica le condizioni di utilizzo e di restituzione.

Sul punto, nel rappresentare l'opportunità di verificare con gli enti locali titolari di progetti la presenza di strutture da adibire alle indicate finalità, e di raccordarsi con gli stessi al fine di disporre il più efficace utilizzo, si evidenzia la necessità di informare questo Dipartimento ed il Servizio centrale SIPROIMI sulla eventuale determinazione di impiego, da parte delle SS.LL., delle strutture in argomento.

Il **comma 4**, in considerazione delle esigenze legate all'emergenza epidemiologica in corso, ed al solo fine di assicurare la tempestiva adozione delle misure dirette al contenimento delle diffusione del virus, autorizza le Prefetture "a provvedere, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, alla modifica dei contratti in essere per lavori, servizi o forniture supplementari, per i centri e le strutture di cui agli articoli 11 e 19, comma 3 -bis, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e di cui all'articolo 10-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in deroga alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza e trasparenza e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159."

Con tale previsione, quindi, al fine di adeguare i servizi e le forniture dei centri di accoglienza alle esigenze legate all'emergenza sanitaria, si consente di modificare i contratti in essere con gli enti gestori dei centri stessi, come suggerito con circolare prot. n. 3393, del 18 marzo 2020, anche in deroga alle previsioni recate dall'art. 106 ("modifica dei contratti durante il periodo di efficacia") del codice dei contratti pubblici, sulle cui modalità applicative questo Dipartimento si è soffermato con circolare di prot. n. 2817, del 4 febbraio 2020, riguardante il parere reso da ANAC sullo schema di capitolato di appalto approvato con il DM 20 novembre 2018.



Ministero dell'Interno

Sul punto, preme evidenziare il particolare rilievo di tale previsione, nella prospettiva di fronteggiare le sempre più pressanti esigenze di incremento dei servizi e delle forniture oltre il limite del 50 % dell'importo complessivo.

Il **comma 5** reca una disposizione di natura finanziaria relativa alla copertura delle spese derivanti dalla previsione di cui al citato comma 2 dell'art. 86-bis.

In relazione a quanto esposto, si confida sulla puntuale applicazione delle disposizioni richiamate e si rappresenta la disponibilità di questo Dipartimento per ogni necessità di chiarimento.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Michele di Bari)